Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BADESI
Via L'Ua Bianca, 8 – Tel/Fax 079/684042 – 07053 BADESI (OT)
e-mail: ssic80800g@istruzione.it - Pec: ssic80800g@pec.istruzione.it - sito web: www.icbadesi.edu.it
C.M **ssic80800g**- C.F **91015280901**- Codice IPA**: istsc_ssic80800g** - Codice Univoco: **UFEB0V**

Circ. n° 54

Badesi, 11 novembre 2026

Ai Sig.ri Docenti
Infanzia-Primaria-Secondaria I gr.
Al personale A.T.A
Alla D.S.G.A
Atti- Sito Web

Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato A.S. 2026-2027

Premessa: Quadro normativo di riferimento.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

- I docenti supplenti a tempo determinato usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- Commemorazione dei defunti (2 novembre 2026);

- vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027);
- martedì grasso (9 febbraio 2027);
- vacanze pasquali (dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027);
- Sa die de sa Sardigna (28 aprile 2027);
- 2 giorni a disposizione dell'Istituto (per anticipo) più 2 giorni stabiliti dal Consiglio d'Istituto, nelle date del 7 dicembre 2026, 27-29-30 aprile 2027 per i plessi di Trinità e Viddalba; che diventano tre per i plessi di Valledoria, Santa Maria Coghinas e Badesi poichè la Festività del Santo Patrono ricade nel periodo scolastico, per questi plessi è escluso il 27.04.2027;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni (8 giugno scuola Primaria e Secondaria) e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Docenti con contratto fino al 30 giugno:
a. usufruiscono delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
3. Docenti con contratto fino al 31 agosto:
i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico:

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a godere delle ferie retribuite entro la scadenza dello stesso, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze pasquali – giorni di sospensione individuati dal CDI) o, in subordine, nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o, solo per il personale di scuola Secondaria di I grado, per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Si precisa che, in caso diverso, si perderà il diritto a fruire delle ferie quanto il diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Alessandra Pinna